

Opposizione a decreto ingiuntivo

Opposizione a decreto ingiuntivo: le proposte del Consiglio Nazionale Forense per evitare le improcedibilità di massa

Opposizione a decreti ingiuntivi: il Cnf propone una leggina per evitare le improcedibilità di massa

14/10/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha proposto due possibili interventi interpretativi sul codice di procedura civile per interrompere il legame perverso tra la presentazione della opposizione e la riduzione dei termini di costituzione dell'opponente-debitore dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione

Roma. Due strade alternative di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l'opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni. La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi ai rappresentanti del Parlamento un documento (inoltrato anche agli Ordini forensi con la circolare n. 31-C-2010), indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, per "disinnescare" le conseguenze "inaccettabili" della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246/10 del 9 settembre scorso). La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell'opponente-debitore consegue "automaticamente" alla proposizione della opposizione, indipendentemente dalla scelta dell'opponente di fissare all'opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta devastante dall'Avvocatura, che la tardiva costituzione dell'opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali.

Le proposte del Cnf. Proprio per evitare questo effetto negativo sui procedimenti in corso, ed evitare soluzioni applicative differenti da parte della giurisprudenza, il Cnf ha proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità del legislatore. La prima, come spiega il Cnf, "mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)", consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell'opponente-debitore alla sua scelta di fissare all'opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. In particolare, si propone di chiarire che "l'art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis comma 2 cpc".

La seconda mira a intervenire sull'articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che "l'art. 645, 2° comma (in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione".

Il documento messo a punto dal Cnf rileva come "la pronuncia delle Sezioni collega la riduzione

Opposizione a decreto ingiuntivo

dei termini di costituzione alla mera proposizione dell'opposizione. Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell'opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando, purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una sorta di smaltimento extra ordinem, con pronuncia di rito e non di merito, di una nutrita numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.

Le conseguenze dell' applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento di giurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie ai più elementari principi processuali nonché gravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz'altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell'atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale".

Gli orientamenti giurisprudenziali. Tuttavia, rileva il Cnf, oltre alle decisioni tranchant, si sono fatti strada due diversi percorsi interpretativi, volti ad evitare la conseguenza della improcedibilità, salvando i giudizi di opposizione già promossi: i tribunali di Torno, Livorno e Bari hanno applicato la rimessione in termini (articolo 153 cpc); il tribunale di Varese ha applicato il principio del tempus regit actum per escludere l'applicazione del nuovo principio giurisprudenziale alle opposizioni pendenti.